

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 57/2010.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 2 ottobre 2009;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto l'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, che assoggetta al controllo di questa Corte il rendiconto della gestione finanziaria dell'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

vista la determinazione n. 1726 in data 24 maggio 1983, con la quale sono state disciplinate le modalità di esecuzione dell'attività di controllo, già previste dalla legge 12 agosto 1982, n. 576;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 2009; nonché l'annessa relazione del Presidente, trasmessa alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dott. Gaetano D'Auria e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, sulla base degli atti e degli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (I.S.V.A.P.) per l'esercizio 2009;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato della relazione del Presidente – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958 n. 259, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2009 – corredato della relazione del Presidente – dell'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (I.S.V.A.P.), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE
Gaetano D'Auria

PRESIDENTE
Raffaele Squitieri

Depositata in Segreteria il 16 luglio 2010.

IL DIRIGENTE
(Giuliana Pecchioli)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE DELL'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE
ASSICURAZIONI PRIVATE E D'INTERESSE COLLETTIVO
(I.S.V.A.P.) RELATIVA ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

S O M M A R I O

Premessa	Pag.	13
1. - Le funzioni	»	14
2. - Gli organi	»	18
3. - Il personale	»	19
4. - L'attività	»	23
5. - La gestione finanziaria	»	33
6. - Il conto economico	»	42
7. - La situazione patrimoniale	»	44
8. - Conclusioni	»	48

PAGINA BIANCA

Premessa

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento – ai sensi dell’art. 2 l. 21 marzo 1958, n. 259 – sul risultato del controllo eseguito in ordine alla gestione finanziaria 2009 dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d’interesse collettivo (ISVAP), istituito come ente pubblico dalla l. 12 agosto 1982, n. 576, successivamente modificata da provvedimenti normativi – ora consolidati nel d.leg. 7 settembre 2005, n. 209, recante il “Codice delle assicurazioni private” – che hanno conferito all’ISVAP, ferma restando la natura di ente pubblico, le caratteristiche di “autorità amministrativa indipendente”.

La precedente relazione, riferita alla gestione finanziaria 2008, è stata deliberata da questa sezione con determinazione 2 ottobre 2009, n. 58¹.

Le analisi compiute in questa relazione, fondate sui dati del rendiconto 2009 e dei documenti ad esso allegati, sono state oggetto di verifica con gli uffici amministrativi dell’Istituto.

¹ Senato della Repubblica, Atti parlamentari, XVI legislatura, doc. XV, n. 129.

1. Le funzioni

1.1. - Nelle precedenti relazioni si è dato conto delle innovazioni normative che – nell’arco di un decennio – hanno potenziato il ruolo dell’Isvap come organismo di regolazione e di controllo sull’efficienza delle imprese e dei soggetti che operano sul mercato assicurativo, nonché per la tutela dei consumatori-utenti dei servizi assicurativi. A questi fini, l’Istituto esercita la vigilanza sulla stabilità e la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione, mediante il monitoraggio della loro situazione tecnica e patrimoniale; inoltre, effettua controlli sulla trasparenza e correttezza dei comportamenti degli operatori (imprese, intermediari di assicurazione, periti assicurativi), anche sulla base dei reclami e delle segnalazioni che ad esso pervengono.

Nelle precedenti relazioni sono state segnalate, altresì, le maggiori problematiche che attraversano il settore assicurativo, fortemente influenzato da un’articolata disciplina comunitaria, rispetto alla quale gli organismi nazionali sono chiamati a garantire – mediante organismi indipendenti – la stabilità del mercato e la solvibilità delle imprese, specie in situazioni caratterizzate da crisi prolungate delle attività finanziarie.

1.2. - Anche nel corso del 2009 le funzioni dell’Isvap sono state interessate da disposizioni legislative e regolamentari, per lo più collegate all’attuazione di normative comunitarie. Di particolare rilievo, fra le altre², quelle che, nel contesto delle misure per fronteggiare l’emergenza finanziaria, sono state dettate dal d.l. 29 novembre 2008, n. 185 (convertito dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2) con riguardo alla

² Con riguardo ai provvedimenti di fonte legislativa, si v.:
la l. 23 luglio 2009, n. 99, che – modificando l’art. 1899 cod. civ. in materia di durata del contratto di assicurazione – consente all’impresa di assicurazione di proporre all’utente, in alternativa alla copertura annuale, una copertura di durata pluriennale a fronte di una riduzione del premio, salvo il diritto del contraente a recedere trascorsi cinque anni – in caso di contratti di durata maggiore – con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è esercitata;
il d.l. 25 settembre 2009, n. 136 (convertito dalla l. 20 novembre 2009, n. 166), che ha eliminato l’obbligo di nominare un rappresentante fiscale residente in Italia per le imprese di assicurazione, aventi la sede principale in uno Stato membro dell’Unione o in uno Stato dello Spazio economico europeo, operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi, che assicurano un adeguato scambio di informazioni;
il d.l. 30 dicembre 2009, n. 194 (convertito dalla l. 26 febbraio 2010, n. 25), che ha prorogato al 30 giugno 2010 il termine per l’emanazione dei regolamenti attuativi del Codice delle assicurazioni.
Quanto ai provvedimenti di fonte regolamentare, si v.:
il d.p.r. 18 febbraio 2009, n. 28, che ha modificato la disciplina della “stanza di compensazione” finalizzata a regolare i rapporti economici tra imprese in relazione al risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale;
il d.m. sviluppo economico 30 gennaio 2009, n. 19, relativo all’amministrazione del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in attuazione dell’art. 115 codice delle assicurazioni.

registrazione in bilancio del valore dei titoli posseduti dalle società, ad evitare che l'andamento anomalo dei corsi di mercato si rifletta nei bilanci delle imprese del settore assicurativo in modo inappropriato rispetto alle loro reali condizioni finanziarie. Le relative norme di attuazione sono state affidate all'ISVAP, che ha emanato un apposito regolamento (17 febbraio 2009, n. 28³) per la disciplina e il controllo delle misure cautelative necessarie a garantire la copertura delle riserve tecniche e la solvibilità delle imprese⁴.

1.3. – Per parte sua, l'Istituto ha emanato, nel corso del 2009, una serie di regolamenti (oltre quello appena citato), tutti relativi all'attuazione di norme del Codice delle assicurazioni private (d'ora in avanti, Cod. ass. priv.). Di essi:

il regolamento 16 marzo 2009, n. 29, ha impartito le istruzioni applicative sulla classificazione dei rischi all'interno dei rami di assicurazione, ai sensi dell'art. 2 Cod. ass. priv.;

il regolamento 12 maggio 2009, n. 30, ha dato attuazione alla direttiva comunitaria (2004/113/CE), recante disposizioni in materia di parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso ai servizi assicurativi, prevedendo differenziazioni proporzionate delle tariffe e delle prestazioni legate al fattore sesso, purché giustificate dall'utilizzo di dati attuariali e statistici circa l'incidenza sul rischio dell'appartenenza all'uno o all'altro sesso;

il regolamento 1° giugno 2009, n. 31, ha disciplinato la Banca dati sinistri, prevista dall'art. 135 Cod. ass. priv., con la finalità di prevenire e contrastare le frodi nel settore dell'assicurazione obbligatoria r.c. auto mediante la raccolta dei dati relativi ai sinistri che coinvolgono i veicoli immatricolati in Italia⁵;

il regolamento 11 giugno 2009, n. 32, recante la disciplina delle polizze con prestazioni direttamente collegate a indici azionari o ad altri valori di riferimento (c.d. polizze *index linked*), ha previsto, da un lato, misure a tutela degli assicurati mediante il mantenimento in capo all'impresa del rischio di controparte e la semplificazione della struttura dei prodotti; dall'altro lato, principi e criteri che

³ Disposizioni in materia di valutazione degli elementi dell'attivo non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa previste dal d.l. 29 novembre 2008, n. 185 (c.d. "Decreto anticrisi").

⁴ Ivi la previsione, fra le altre, che i titoli di emittenti per i quali siano state avviate procedure concorsuali (ad esempio, Lehman Brothers) abbiano valore pari a zero.

⁵ Il regolamento consente di valorizzare il patrimonio informativo già ad oggi presente nella banca-dati istituita presso l'ISVAP nel 2001, rendendone più agevole la consultazione da parte degli operatori.

rendono più trasparenti sia le misure di indicizzazione proposte alla clientela, sia la gestione degli investimenti necessari a coprire i rischi assunti;

il regolamento 10 marzo 2010, n. 33, concernente l'accesso e l'esercizio dell'attività di riassicurazione;

i regolamenti 19 marzo 2010, n. 34, e 26 maggio 2010, n. 35, rispettivamente sugli obblighi informativi inerenti alla promozione e al collocamento di prodotti assicurativi mediante tecniche di promozione a distanza e sugli obblighi di informazione e pubblicità dei prodotti assicurativi.

Altri provvedimenti hanno modificato precedenti atti regolamentari, in materia, fra l'altro, di determinazione delle tariffe e delle riserve tecniche per i rami "vita"⁶; semplificazione delle procedure connesse alla gestione del registro degli intermediari e riduzione degli obblighi a carico degli operatori⁷; attuazione della c.d. disciplina anticrisi⁸; determinazione, in rapporto all'inflazione, della quota di garanzia e del margine di solvibilità delle imprese di assicurazione⁹.

Ancora, l'Istituto ha emanato una "comunicazione" (2 luglio 2009, n. 3) in materia di acquisto di "partecipazioni rilevanti" in imprese di assicurazione e riassicurazione, con la quale sono state indicate agli operatori, nelle more del recepimento della direttiva 2007/44/CE, le disposizioni di questa immediatamente applicabili¹⁰.

Da segnalare, infine, che nel corso del 2009 e nei primi mesi del 2010 l'Istituto ha sottoposto alla procedura di "pubblica consultazione" alcuni schemi di atti regolamentari in materia di retribuzioni degli amministratori, dei dirigenti e del personale delle imprese¹¹, nonché di costituzione e amministrazione delle gestioni separate e dei fondi interni delle imprese di assicurazione che operano nei rami vita¹².

⁶ Provvedimento 27 aprile 2009, n. 2696.

⁷ Provvedimento 2 luglio 2009, n. 2720.

⁸ Provvedimento 27 luglio 2009, n. 2727.

⁹ Provvedimento 29 dicembre 2009, n. 2768.

¹⁰ La direttiva è stata poi recepita con d.leg. 27 gennaio 2010, n. 21.

¹¹ L'intervento regolamentare, che tiene conto degli orientamenti emersi a livello internazionale a seguito della crisi finanziaria, ha lo scopo di evitare, in un'ottica di vigilanza prudenziale, che politiche eccessivamente sbilanciate sulla realizzazione di risultati di breve termine siano di pregiudizio per la sana e prudente gestione delle imprese.

¹² Le relative norme modificano la pregressa disciplina al fine di accrescere il livello di tutela degli assicurati.